



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Ufficio V – Ambito Territoriale di Cosenza
Via Romualdo Montagna, 13 – Cosenza - Tel. 0984.894120 - Codice Ipa: m_pi

**Ai candidati inseriti in GAE e GPS della Provincia di Cosenza
a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale A.T. Cosenza
Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Cosenza
Alle OO.SS. provinciali del Comparto Istruzione e Ricerca**

Oggetto: personale docente aspirante ad assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche - riscontro a diffide, reclami pervenuti e istanze di accesso agli atti.

In esito alla pubblicazione delle individuazioni risultanti dalla procedura informatizzata finalizzata al conferimento delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, sono pervenuti all'Ufficio scrivente numerosi reclami, diffide e istanze di accesso agli atti aventi analogo contenuto. Al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa in fase di avvio dell'anno scolastico e contestualmente fornire riscontro unico e univoco per le situazioni di seguito evidenziate, si precisa quanto di seguito.

Le segnalazioni in parola riguardano principalmente casi in cui il docente reclama di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto titolo: la motivazione risiede nella modalità di compilazione dell'istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto.

La procedura informatizzata, infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva per le categorie protette di cui alla legge n. 68/99 e di precedenza per le categorie beneficiarie della legge n. 104/92, arrivata alla posizione dell'aspirante "X", se non trova, fra le preferenze scelte da quell'aspirante, le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, riserva o precedenza, tratta l'aspirante come rinunciario e quest'ultimo non potrà più ricevere nomina, anche in caso di ulteriore turno di scorrimento.

Si precisa che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento; a titolo di esempio non potranno essere assegnate COE a chi ha optato solo per le COI (v. compilazione domanda colonna "cattedra orario"), oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto indicando lo specifico codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale.

In nessun caso l'Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un aspirante che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa.

Inoltre, si rappresenta il caso di aspiranti che hanno espresso preferenze di tipo "sintetiche", ossia riguardanti l'intero Comune, Distretto, o Provincia: la procedura applica il principio di massimizzazione delle nomine ed assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Istruzione.

Si precisa che, in applicazione dell'art. 12, c. 10, O.M. 112/22, *"l'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12."*

Tale principio, peraltro, non innova rispetto alla modalità di conferimento delle supplenze precedentemente adottata (con individuazione "in presenza"): anche con le suddette modalità, infatti, in seconda convocazione (a seguito di rinuncia di nomina conferita su delega o a seguito di disponibilità a qualsiasi titolo sopravvenuta)

Responsabile del procedimento: Laura Ricca – laura.ricca3@istruzione.it – 0984/894185

gli aspiranti che, nella prima convocazione, non avevano accettato posti o spezzoni disponibili quando erano stati raggiunti in graduatoria nella loro posizione, non potevano partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze; l'ufficio operava per un diritto al completamento esclusivamente nei confronti di coloro che nella prima convocazione, in mancanza di posti interi, avevano accettato uno spezzone.

L'articolo. 12 co 4 OM 122/2022 prevede infatti che: *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”*

Pertanto, si ribadisce che se la procedura telematica dovesse rilevare che l'aspirante non ha indicato una sede ancora disponibile ovvero, a maggior ragione, non ha preso servizio su quella che gli è stata assegnata lo considererà, a questo punto, rinunciatario, e la sede libera sarà assegnata al primo docente che l'abbia chiesta in domanda, secondo l'ordine della graduatoria. Per maggiore chiarezza, a titolo esemplificativo: la mancata indicazione della sede di X, sia intera o spezzone, da parte del docente costituisce rinuncia, per cui il suddetto posto verrà dal sistema attribuito al primo docente in graduatoria che ha indicato quella scuola.

Si invitano inoltre gli aspiranti a verificare le nomine per ciascuna classe di concorso ponendo attenzione all'ultimo aspirante nominato per ordine di graduatoria e alla sede ottenuta; le operazioni di nomina per disponibilità sopravvenute riprendono dal primo dei non individuati e nominati, a titolo esemplificativo se nel primo turno di nomina risulta come ultimo nominato il docente in posizione 66, il secondo turno di nomina riprenderà dall'aspirante in posizione 67; se l'aspirante in posizione 54 non ha ottenuto alcun incarico in quanto non ha indicato tutte le preferenze per le sedi disponibili per il primo turno di nomina, è da considerarsi rinunciatario e come tale non può partecipare al secondo turno di nomina né ai successivi, indipendentemente dalle sedi che si renderanno disponibili.

Per quanto sopra, l'Ufficio rigetta ogni istanza pervenuta con riferimento ai casi sopra esposti.

Il presente riscontro è da intendersi avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che pervenga in relazione ai successivi turni di nomina.

La pubblicazione della presente sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE

Loredana Giannicola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D. lgs 39/1993